

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4911 del 27/09/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO, RR 41/2001 ART. 28. - PR15A0027. CONDominio PALAZZO FERRARI PELATI. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE IN STRADA CONSERVATORIO IN PARMA PER USO GEOTERMICO. CAMBIO TITOLARITA' (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5142 del 26/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 1775/1933, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/2015 e n. 162/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la DGR 787/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 RR 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la DGR 1792/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la DGR 1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la DGR 2254/2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016/0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 1927/2015 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- con DDG n. 58/2018 - “Direzione Generale. Disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2018 degli incarichi dirigenziali di Arpa e proroga dei contratti di assunzione di dirigenti a tempo determinato ai sensi della LR n. 43/2001” - si è proceduto ad una ulteriore proroga del suddetto incarico dirigenziale sino al 31/12/2018, o fino a data antecedente in relazione agli esiti del processo di riorganizzazione dell’Agenzia e alle conseguenti implicazioni in merito alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali;

PREMESSO che con provvedimento n. 2674 del 02/08/2016 è stata rilasciata alle Signore MALENCINI ELETTA c.f. MLNLTT56C49D612K, MALENCINI BERNADETTA c.f. MLNBND57T42D612K, MALENCINI VALENTINA c.f. MLNVNT63M69D612O, MALENCINI MARIA SMERALDA c.f. MLNMSM66A59D612B E MARCHI ANNA c.f. MRCNNA68H43G337B, la concessione cod. PR15A0027, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Parma, Strada del Conservatorio n. 2, per uso geotermico-pompa di calore, con portata massima pari a litri/sec. 6,1 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 38.507;

PRESO ATTO

- dell'istanza 11/06/2018, protocollo PGPR/2018/12193, del signor Missorini Pietro, in qualità di Amministratore del CONDOMINIO PALAZZO FERRARI PELATI, codice fiscale 92189550343, di cambio di titolarità della suddetta concessione n. 2674/2016 con scadenza 31/12/2025, codice PR15A0027, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Parma, Strada del Conservatorio, 2, ad uso geotermico-pompa di calore al servizio del condominio denominato Palazzo Ferrari Pelati, ex Palazzo Malenchini;
- della documentazione prot. PGPR/2018/15993 del 30/07/2018 presentata ad integrazione dell'analogha richiesta di cambio di titolarità dell'autorizzazione allo scarico, pratica Sinadoc 18624_2018;

ESAMINATA la documentazione presentata, come sopra richiamata, dalla quale si evince la legittimità della richiesta in base ad atto 03/02/2017 costitutivo del Condominio Palazzo Ferrari Pelati, richiedente, da parte dei proprietari dell'edificio in Strada del Conservatorio n. 2 in Parma, precedentemente denominato Palazzo Malenchini, e alla dichiarazione dell'Amministrazione Marchi nella persona di Anna Marchi, in qualità di legale rappresentante degli Eredi Malenchini attuali concessionari come sopra elencati, di conoscenza della richiesta di cambio di titolarità, senza osservazioni;

DATO ATTO che

- la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione n. 2674 del 02/08/2016, la cui scadenza rimane fissata al 31/12/2025;
- il nuovo concessionario subentra in tutti gli obblighi stabiliti in detta determinazione e nel relativo disciplinare e che lo stesso, ai sensi dell'art. 20 del TU 1775/1933, si assume l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per spese di istruttoria;

DATO ATTO che il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di Euro 250,00, stabilito nella misura del minimo di legge, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi di concessione, a norma dell'art. 154 della LR 3/1999;

DATO ATTO che il precedente concessionario può richiedere il rimborso del deposito cauzionale di Euro 250,00 versato con bollettino di c/c postale VCYL0007 del 31/08/2016;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che possa essere assentito il cambio di titolarità della concessione sotto l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel presente atto e nel disciplinare allegato parte integrante;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione, e fatti salvi i diritti dei terzi

1. di assentire al CONDOMINIO PALAZZO FERRARI PELATI, codice fiscale 92189550343, il cambio di titolarità della concessione n. 2674 del 02/08/2016, codice PR15A0027, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Parma, Strada del Conservatorio n. 2, ad uso geotermico-pompa

di calore al servizio del condominio denominato Palazzo Ferrari Pelati, ex Palazzo Malenchini;

2. di dare atto che

- la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione n. 2674/2016 la cui scadenza rimane fissata al 31/12/2025;
- il nuovo concessionario subentra in tutti gli obblighi stabiliti nella determinazione stessa e nel relativo disciplinare e si assume l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti, ai sensi dell'art. 20 del TU 1775/1933;

3. di dare atto pertanto che il concessionario è tenuto al versamento

- del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, determinato per l'annualità 2018 in 162,45;
- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura del minimo di legge di Euro 250,00 entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- i canoni annuali dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, LR 2/2015;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza della concessione;

4. di dare atto inoltre che

- questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, ai sensi dell'art. 22 DLgs 152/1999 e dell'art. 48 RR 41/2001;
- le derivazioni afferenti i copri idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

5. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;

6. di stabilire che la concessione avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione di apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione n. 2674/2016 e nel relativo disciplinare, al versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti, ai sensi dell'art. 20 del TU 1775/1933, e al ritiro del presente provvedimento da parte del concessionario;

8. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto 6.;

9. di dare atto che il precedente concessionario ha adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla concessione e pertanto nulla osta allo svincolo della somma di Euro 250,00 versata da Marchi Anna con bollettino di c/c postale VCYL0007 del 31/08/2016 sul c/c 367409 intestato alla Regione Emilia-Romagna a titolo di deposito cauzionale, previa apposita istanza da indirizzare all'amministrazione di cui al p.to successivo, competente per gli ulteriori adempimenti;

10. di trasmettere, ai sensi della DGR n. 1602/2016, per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale il presente atto e la documentazione relativa presente nel fascicolo, al Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: AGeneraliDGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale 66/2016 e 57/2015;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Paolo Maroli

originale firmato digitalmente



**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-
ROMAGNA (ARPAE)**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

DISCIPLINARE D'USO

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita a **VECCHI MARISA**, c. fiscale VCCMRS58L55G007B, che ai fini del presente provvedimento assume domicilio legale presso la sede del Comune di Parma -
Codice Sisteb **PRPPA1933**

ART. 1 – QUANTITA', MODALITA' E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

La risorsa derivata, è destinata ai fabbisogni irrigui di un fondo agricolo esteso Ha 4.45.05.

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **12,00** l/sec per uso irrigazione agricola;
- quantitativo massimo del prelievo **4.950** mc/anno per uso irrigazione agricola.

**ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE**

L'opera di presa è costituita dal pozzo ubicato in Via Argini 145 di Porporano in comune di Parma, delle seguenti caratteristiche:

- **Pozzo codice PRA6904**
- coordinate catastali **foglio 53 mappale attuale 39**
- coordinate UTM 32: x: 605.823 Y: 4.956.790
- colonna tubolare in ferro del diametro di mm 400
- profondità m 42 circa dal piano campagna
- profondità filtri da m 113,80 a m 116,80 dal p.c.
- pompa Rovatti ad asse verticale, portata di esercizio di **litri/sec. 12**

ART. 3- VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE CHE COMPORTA LA DERIVAZIONE

Risultati ottenuti sulla base della interrogazione del Data Base Arpae realizzato dai dati regionali estratti dal Piano di Gestione di Bacino, forniti dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Chimici della regione Emilia-Romagna, come di seguito riportati:

Risultato: R (Repulsione) - La derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggio della falda, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia.

1) Stato quantitativo del corpo idrico: risultato **NON A RISCHIO**, in quanto

BASE ACQUIFERO A2 è a 60,00 metri;

Individuazione del corpo idrico (*in base alla profondità del pozzo rispetto alla base dell'acquifero*):

Risultato: Corpo Idrico di pianura - libero;

Individuazione codice e nome del corpo idrico:

C.I. codice: **080ER-DQ1-CL**

Nome: **Conoide Parma Baganza - libero**;

Stato del C.I. (*scarso o buono*):

Quantitativo: buono

Qualitativo: scarso

2) Impatto determinato dai prelievi idrici (*valutato a seconda della portata massima richiesta*):

risultato **MODERATO** (*in quanto inferiore a 50 l/sec e di alimentazione appenninica*)

3) Criticità tendenziale del corpo idrico: risultato **MEDIA**, in quanto

Subsidenza:

il punto di prelievo ricade in un areale dove questa assume valori inferiori a 0/-2.5/0 mm/anno;

Campo di subsidenza: Accettabile /Assente (poiché tra il valore di 0 e -10 mm/anno);

Soggiacenza:

tramite interpolazione delle isolinee è di circa 14 m

Risultato: in equilibrio (poiché inferiore a 15 m);

Trend piezometrico:

tramite interpolazione delle isolinee è di circa - 0,1

Risultato: in diminuzione (poiché minore di 0);

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 – La concessione è **rilasciata fino al 31/12/2022**, ai sensi della DGR n. 787/2014, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

- dichiarare la decadenza della concessione al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. - Dispositivo di misurazione - E' fatto **obbligo al concessionario**, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 **dell'installazione** di idoneo e tarato **DISPOSITIVO DI MISURAZIONE** della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni** effettuate ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.

2. - Prima della scadenza del 31/12/2022 dovrà essere **presentato**:

- studio che verifichi l'influenza del pozzo sul trend piezometrico

- relazione sui risultati dell'attuazione di un opportuno programma di ottimizzazione dei consumi, da attuare nell'arco temporale di durata della concessione attraverso l'applicazione di strategie e delle migliori tecnologie esistenti finalizzate all'ottenimento di una riduzione dei consumi stessi.

ART. 6 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 - Prima del termine di scadenza della concessione, qualora ne persistano i fini, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

6.2 - Nel caso in cui il concessionario **non intenda procedere al rinnovo dovrà darne comunicazione** ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma **prima della scadenza della stessa**, con le modalità indicate al successivo art. **9.6** del presente disciplinare.

ART. 7 – CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 - La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

7.2 - La LR n. 2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico, **“sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.**

- che gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, **rivalutata automaticamente in base all'indice** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e **disponibili sul sito** istituzionale dell'ISTAT

alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione **percentuale dell'ultimo mese disponibile** rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.”

7.3 - Importo del canone - Importo determinato sulla base del **volume massimo** di concessione di **4.950 mc/anno**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tipologia d'uso **irrigazione agricola, lett. a)** di cui a L 3/1999, DGR n. 65/2015, DGR 1792/2016, che per l'**annualità 2018**, è pari a

Annualità	Importo canone
2018	19,96

e risulta **interamente corrisposto**, all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare;

7.4 - Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare entro il 31 ottobre di ogni anno gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

7.5 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia.

7.6 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

7.7 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 - L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **Euro 250,00**, importo minimo ai sensi della LR 2/2015, art. 8, che risulta **interamente versata** all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare.

8.2 - Alla cessazione per qualsiasi motivo della concessione il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 - ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9– OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.2 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

9.3 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della

stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

9.4 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.5 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.6 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta **titolare è tenuta a comunicare** a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Ai sensi dell'art. 35, del RR n. 41/2001, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalle Autorità competenti.

9.7 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.8 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.9 - Rinuncia - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del RR n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

9.10 - Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del RR n. 41/01, è indirizzata a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9.11 - Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del RR n. 41/2001, verranno istruite da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a norma del citato articolo.

ART. 10 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.

- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di due annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

Il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato si provvede all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

La sottoscritta VECCHI MARISA, c. fiscale VCCMRS58L55G007B,
presa visione in data _____ del presente disciplinare della concessione codice PRPPA1933,
dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.